



MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA
**LICEO CLASSICO STATALE 'SALVATORE
QUASIMODO'**

CLASSICO-LINGUISTICO-MUSICALE-SCIENZE UMANE

Via Volta 25 - 20013 **MAGENTA** Tel. 02/9794892

Mail :MIPC140005@istruzione.it ; MIPC140005@pec.istruzione.it

Codice fiscale : 93005930156 cod. univoco uff. : UFCD4L



CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

TRA

SALVATORE QUASIMODO in via VIA A.VOLTA,25 MAGENTA,

C.F. 93005930156, d'ora in poi denominato 'istituzione scolastica', rappresentato da DONATA BARBAGLIA, nato/a a VARALLO (VC) il 14/08/1964, codice fiscale BRBDNT64M54L669H

E

L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO- MUSEO MARTINITT E STELLINE con sede legale in MILANO VIA MAROSTICA,8 Codice Fiscale/Partita IVA.: 04137830966 d'ora in poi denominato 'soggetto ospitante', rappresentato da GIUSEPPE CALICCHIO nato/a a VIGEVANO(PV) il 14/11/1971 codice fiscale CLCGPP71S14L872X

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1.

L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO-MUSEO MARTINITT E STELLINE di MILANO, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta di LICEO SALVATORE QUASIMODO di MAGENTA, di seguito indicata/o anche come il "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro é equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro é congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione é predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite é dell'istituzione scolastica.

L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorative non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1)

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2)

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi con i quali valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
1. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
 2. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 3. controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 4. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 5. elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo,

che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

6. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla normacitata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi dilavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti,acquisiti durante lo svolgimento dell' attività formativa in contesto lavorativo;
- a) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasiesigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - b) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operantinel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggettopromotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, inrapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene,sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D.

Lgs. 81/2008;

- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 5

1)

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e **ha durata triennale.**

E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 7

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR").

Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti.

Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione del presente Accordo. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'Ente.

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali in conformità a quanto disposto all'art. 26 GDPR. L'Accordo di Contitolarità, costituente parte integrante dell'Accordo di tirocinio di formazione ed orientamento, è allegato al presente (Allegato A).

Allegato A:

- Accordo di Contitolarità

Luogo e Data MAGENTA settembre 2022

SALVATORE QUASIMODO
Rappresentante Scuola
DONATA BARBAGLIA

.....

Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi
Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio
Il Legale Rappresentante
Giuseppe Calicchio

.....

